

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Torino
Sezione I Penale

SENT. 3775
DEL 22-10-08
R.G. 12421/08
N.R. 22104/04

Composta dai Magistrati:

- 1) Dott. Francesco Bellone Presidente et
2) Dott. Furio Pellis Consigliere
3) Dott. Giovanni Paolo Balpe Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA in C.C.

Contro

() nato a Torino il , elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe CAPRIOLI del foro di Torino difeso dallo stesso avvocato domiciliatario, prefetto

..... er, nato a Torino il T, domiciliato in Pecetto Torinese, strada del Colle n. 18, ovvero domiciliato ex art. 181 4° comma presso l'avv. Roberto MATTEI del foro di Torino difeso dallo stesso avvocato domiciliatario, prefetto

..... o, nato a Torino il giorno 8.11.1955, elettivamente domiciliato presso gli avv. ti Natale MANCANO e Manuela SANVIDO entrambi del foro di Torino difeso dagli stessi avvocati domiciliatari, prefetto
L'avv. Natale Mancano, struttura L'avv. Manuela Sanvido,

..... nato a Collesano il elettivamente domiciliato presso l'avv. Emanuela BELLINI del foro di Torino difeso dallo stesso avvocato domiciliatario, prefetto

Difesi dall'avv.to

IN PRIMO GRADO IMPUTATI
(in concorso con RICHIARDI Sergio non appellante)

a) del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e 8 D. Lgs. 74/2000 perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, quale titolare di e o quale socio occulto, al fine di incamerare un ingiusto profitto rappresentato dal doloso, sistematico mancato versamento dell'IVA ed al fine di consentire a terzi l'evasione dell'IVA, interponendosi finalitariamente nell'acquisizione da paesi UE di autoveicoli che acquistavano in regime di "IVA neutra" e quindi non versata e non dovuta e che rivendevano ad un prezzo imponibile pari o inferiore al prezzo di acquisto, consentendo al cliente di corrispondere un'IVA inferiore a quella che si sarebbe determinata sulla base del prezzo realmente pagato, maggiorato degli utili, emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti a sas, ng di ,
 la di inc,

Effe Emme srl e Motorline srl per gli importi di cui all'elenco che segue:

anno	cliente	imponibile	imposta	totale
2003	 sas	47.625,26	9.525,04	57.150,30
	totale	47.625,26	9.525,04	57.150,30
2004	 sas	1.293.467,76	258.673,56	1.552.141,32
	Valter	140.450,02	28.089,98	168.540,00
	totale	1.433.917,78	286.763,54	1.720.681,32
2005		1.205.383,31	241.096,67	1.446.479,98
	 srl	454.333,29	90.866,69	545.199,98
		820.666,58	164.133,38	984.799,98
		94.916,66	18.983,34	113.900,00
		112.749,99	22.550,01	135.300,00
	 srl	251.250,01	50.249,99	301.500,00
	totale	2.939.299,80	587.880,06	3.527.179,92

2006		1.894.240,00	378.848,00	2.273.088,00
		51.400,00	10.280,00	61.680,00
		241.217,00	48.243,40	289.460,40
	 srl	1.089.586,99	217.917,40	1.307.504,39
		188.166,33	37.633,33	225.799,66
	totale	3.464.610,32	692.922,13	4.157.532,45

In Pino Torinese, negli anni suindicati;

b) del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante della srl, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale li per i seguenti importi:

anno	cliente	imponibile	imposta	totale
2005	 ng srl	454.333,29	90.866,69	545.199,98

indicava nelle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative all'anno 2005 i sopra indicati elementi passivi fittizi;
 in Torino, dal giugno all'ottobre 2006;

c) del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante della - avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale di -ea per i seguenti importi:

anno	cliente	imponibile	imposta	totale
2005		820.666,58	164.133,38	984.799,98

In Torino, dal giugno all'ottobre 2006;

d) del reato di cui all'art. 8 D. Lgs. 74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante di - n srl, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'IVA, interponendosi fittiziamente nell'acquisizione di autovetture che acquistavano in regime di "IVA neutra", quindi non versata e non dovuta, e che rivendevano ad un prezzo imponibile pari o inferiore al prezzo di acquisto, consentendo al cliente di corrispondere l'IVA inferiore a quella che si sarebbe determinata sulla base del prezzo realmente pagato, maggiorato degli utili, emetteva nei confronti di - di -a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui all'elenco che segue:

n. fattura	data emissione	importo
35	12.05.2004	14.700,00
39	15.05.2004	33.600,00
44	20.05.2004	20.866,00
45	27.05.2004	22.530,00
46	27.05.2004	28.300,00
47	06.06.2004	26.900,00
48	06.06.2004	13.900,00
50	01.09.2004	12.750,00
55	16.10.2004	23.600,00
56	15.09.2004	17.100,00
57	26.10.2004	49.700,00
58	26.10.2004	39.000,00
59	20.09.2004	35.900,00
60	24.11.2004	48.650,00
62	24.11.2004	22.050,00
64	01.12.2004	32.400,00
76	21.12.2004	13.400,00
77	21.12.2004	38.700,00
		494.046,00

in Torino, nelle date delle fatture.

APPELLANTI

Avverso la sentenza emessa dal GUP c/o Il Tribunale di Torino in data 18.01.2008
che visti gli artt. 438 - 533- 535 cpp

DICHIARAVA

Andrea [redacted], [redacted] e [redacted]
colpevoli dei reati loro contestati e ritenute per tutti le attenuanti generiche e

CONDANNAVA

[redacted] alla pena di anni 1 mesi 4 e giorni 20 di
reclusione,

[redacted] e [redacted] alla pena di mesi 8 di reclusione,
oltre che tutti i predetti in solido, al pagamento delle spese processuali;
visti gli artt. 163 e 175 c.p.,

ordinava l'esecuzione della pena rimanesse per tutti i condannati scianza per
il termine di cinque anni e che per
condanna non venisse fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito
su richiesta di privati;
visto l'art. 12 D. Lgs. 74/2000,
applicava nei confronti di [redacted]

INTRA le pene accessorie:

- dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per
il periodo di mesi 6;
- dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di
1 anno; dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in
materie tributarie per il periodo di 1 anno; dell'interdizione perpetua dall'ufficio
di componente di commissione tributaria,
- della pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano "La Stampa",
dell'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di 1 anno;

visti gli artt. 438 e ss. e 530 commi 1 e 2 c.p.p.,

assolveva [redacted] al resto contestatogli per non avere commesso il
fatto;

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

Indicava in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Il
di
cc
gr
4
Il
d
d
r
c
i

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di _____, con sentenza in data 18 gennaio 2008, dichiarava

colpevoli dei reati loro contestati e, ritenute per tutti le circostanze attenuanti generiche, condannava _____ alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione.

Il Gup determinava la pena base in anni 2 di reclusione per il reato costituito dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti nel periodo di imposta 2006, da considerare violazione più grave in considerazione dell'importo globale e della reiterazione del reato, ridotta a quella di anni 1 e mesi 4 ex art. 62 bis c.p. e, quindi, aumentata, ex art. 81 cpv. c.p., di tre mesi di reclusione per ciascuna delle ulteriori violazioni contestate (emissione di fatture nei tre anni precedenti), sino alla determinazione della pena complessiva di anni 2 e mesi 1 di reclusione, ridotta ex art. 442 comma 2 c.p.p. a quella finale di anni 1 mesi 4 e giorni 20 di reclusione.

Il Gup condannava Sergio _____, Francesco _____ alla pena di mesi 8 di reclusione pena (base nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni 1 di reclusione e quindi, ex art. 442 comma 2 c.p.p., a quella finale sopraindicata).

Il Gup ordinava che l'esecuzione della pena rimanesse per tutti i condannati sospesa per il termine di cinque anni e che _____,

_____ della condanna non fosse fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

Il Gup applicava nei confronti di Andrea _____, Alder _____, Sergio _____, Francesco _____ le pene accessorie:

- dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il periodo di mesi 6;
- dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di 1 anno;

- dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per il periodo di 1 anno;
 - dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
 - della pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano "La Stampa";
 - dell'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di 1 anno.
- Infine, il Gup mandava assolto Sergio _____ dal reato contestatogli per

non avere commesso il fatto.

Si procedeva con il giudizio abbreviato, a seguito della richiesta presentata da tutti gli imputati nell'udienza preliminare.

In base agli atti contenuti nel fascicolo processuale, sulla scorta delle cui risultanze gli imputati hanno chiesto di essere giudicati, secondo il Gup, deve essere affermata la responsabilità penale di _____ e _____, con riferimento ai reati ad essi rispettivamente addebitati.

_____, come da contestazione, avevano operato, tramite la ditta individuale _____ di _____ quali simulati acquirenti dall'estero (acquisto più avanti indicato, per brevità, anche come "prima transazione") di autovetture, in regime di esenzione IVA, che avevano successivamente rivenduto, sempre simulatamente ("seconda transazione"), a clienti italiani - reali destinatari finali dell'operazione di importazione - così determinando apparenti operazioni commerciali, e quindi i conseguenti oneri fiscali a carico delle parti delle stesse, a fronte di una realtà commerciale affatto differente e, cioè, l'acquisto direttamente dai fornitori esteri da parte degli importatori finali delle autovetture, con la conseguente inesistenza soltanto sotto il profilo soggettivo delle operazioni oggetto di fatturazione.

Invero, secondo il Gup, per effetto della prima transazione, _____ risultava avere acquistato, ad un determinato prezzo, in regime di esenzione IVA, autovetture, che successivamente rivendeva ai destinatari finali dell'importazione, in regime di imposizione IVA, per quello stesso prezzo o addirittura inferiore.

Il
prezz
e no
seco
al fi
CAI
con
21.
coi
po
il
u
d

Il risultato economico principale dell'operazione, essendo stato corrisposto il prezzo al fornitore estero sostanzialmente dal destinatario finale dell'importazione e non adempiendo all'obbligazione IVA a suo carico derivante dalla seconda transazione, simulata ("*...non sono stati rinvenuti libri e registri prescritti ai fini dell'IVA e delle imposte dirette, a dimostrazione che l'intento dell'impresa*

) era preordinata all'evasione dell'IVA sulle operazioni poste in essere con paesi dell'Unione Europea", annotazione Guardia di Finanza Chieri 21.1.2005), risultava essere - oltre, naturalmente, all'utile derivante dal successivo commercio dell'autoveicolo da parte dell'acquirente finale, agevolato dalla possibilità di immettere la merce sul mercato ad un prezzo di molto inferiore, dato il ridotto costo iniziale, a quello praticato dai concorrenti - il vantaggio, secondo un ben noto modello di frode tributaria, di un credito IVA maturato a favore dei destinatari finali dell'importazione, senza alcun esborso da parte loro.

Una parte di tale importo veniva corrisposta a , quale compenso per l'intermediazione fittizia posta in essere. 

L'intero credito veniva poi esposto nelle dichiarazioni IVA degli imprenditori destinatari finali dell'importazione, che potevano così lucrare, di fatto, la restante parte dell'importo.

L'ipotesi è stata inizialmente così formulata nella comunicazione di notizia di reato proveniente dalla Agenzia delle entrate di Chieri: "*...è stato effettuato un accesso mirato presso il domicilio del signor o...nel corso dell'ispezione è stata rinvenuta, oltre alla corrispondenza bancaria di varia natura (contabili, estratti conto, matrici di assegni) e alle fatture emesse dal , anche documentazione extracontabile (agenda personale, copie di fax, appunti vari), dalla quale è emersa con estrema chiarezza che lo stesso è effettivamente un interposto, al quale sono intestate le fatture di vendita e alcuni conti correnti bancari sui quali transita il denaro usato dagli interponenti per effettuare gli acquisti di autoveicoli all'estero senza figurare direttamente. (...) Si possono evidenziare i seguenti passaggi: il riceve "l'ordine" di "cercare"*

l'autoveicolo (BMW, Volkswagen, Audi, Rover ecc.) presso i fornitori esteri (o anche italiani) che applicano lo sconto migliore; una volta trovata la mercé, il concessionario italiano fa un versamento in contanti o a mezzo assegni presso uno dei conti correnti intestati al nostro, il quale provvede quasi contestualmente ad emettere assegni circolari o bonifici all'estero per la medesima cifra, o poco meno (la sua provvigione). Il fornitore provvede poi al trasporto, naturalmente direttamente presso il concessionario" (notizia di reato, Relazione su interposto 29.6.2004 Agenzia delle entrate di Chieri).

Questa ipotesi, secondo il primo giudice, risulterebbe confermata dai seguenti elementi:

1) dalle dichiarazioni rese dallo stesso ai funzionari dell'agenzia delle entrate: *"La parte dichiara quanto segue: "di aver evaso l'IVA sul commercio di autoveicoli, di andare ad acquistare all'estero con il denaro (tramite assegni circolari) già accreditato dagli acquirenti italiani. Di fatturare ai concessionari dietro guadagno di una percentuale variabile dal 2 al 3% del corrispettivo..." (processo verbale di acquisizione di dati e documenti datato 24.6.2004, redatto da funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Chieri e sottoscritto da ...):*

2) dall'annotazione di p.g. 21.1.2005 della Guardia di Finanza: *"acquista le auto nuove ed usate da un fornitore comunitario su specifico incarico di alcune concessionarie nazionali (in tal senso il ... diventa l'interposto di un altro soggetto che esercita realmente il commercio di autoveicoli e che chiameremo impresa interponente)... L'operatore nazionale (interponente) che acquista le auto consegue un doppio vantaggio:*

- il primo consiste nel detrarre un'imposta a credito che non ha mai pagato al venditore, in quanto già a conoscenza che quest'ultimo non verserà mai all'Eraio l'IVA...;

prez

oper

E

cui

inco

eme

da

esti

cir

ind

att

un

ai

pe

st

ca

il

F

'

'

i (o - il secondo si basa sulla possibilità di immettere sul mercato le auto ad un
è, il prezzo considerevolmente inferiore a quello mediamente praticato dagli altri
uno operatori".

ad E che questa fosse l'effettiva natura delle operazioni effettuate da - il
ero cui intervento nell'importazione dei veicoli risulta, secondo il Gup,
nte incontestabilmente dalla documentazione commerciale acquisita, dalla quale
sto emergerebbe la sostanziale assenza di un'attività imprenditoriale in capo a tale ditta
nti da considerare, dunque, secondo il primo giudice, mero interposto tra fornitore
zia estero e destinatario finale dell'importazione, come risultava dalle seguenti
indagini effettuate:

io 1) l'assenza di organizzazione aziendale rapportata all'esercizio di una simile
ni attività commerciale: "la ditta di Pino : è del tutto priva di
zi un'organizzazione aziendale che possa supportare e gestire la compravendita di
si autoveicoli... Non si è a conoscenza dell'esistenza di uffici ovvero personale che
o possa aver curato i rapporti con i clienti nazionali ed i fornitori esteri. Non sono
o stati individuati locali idonei per il deposito degli autoveicoli che ipoteticamente
avrebbero anche potuto non essere stati subito venduti ai potenziali clienti
italiani";

2) l'assenza di relativi mezzi finanziari: "la situazione finanziaria e
patrimoniale del , non avrebbe potuto permettergli di onorare gli impegni
monetari afferenti l'approvvigionamento di autovetture provenienti dai paesi
dell'Unione europea";

3) la costituzione della disponibilità finanziaria necessaria per il pagamento
delle fatture estere immediatamente prima dell'effettuazione dei pagamenti e in
misura di poco superiore agli stessi, con immediato trasferimento della differenza
in conti personali di "..."
"...le movimentazioni annotate sui rapporti bancari
intrattenuti dalla ditta individuale sono da ricondurre all'acquisto e alla vendita
dei beni commercializzati dall'impresa. Le date e gli importi di diversi

addebitamenti, infatti, corrispondono a quelli di altrettante fatture d'acquisto pervenute da operatori comunitari (...) ...in tutte le movimentazioni finanziarie annotate sui due conti correnti intestati alla _____ nelle stesse date o in date antecedenti a quelle in cui avviene l'addebito vi è un'operazione di accredito di un importo pari o di poco superiore, tale da assicurare la disponibilità finanziaria necessaria per pagare il fornitore estero...nelle stesse date in cui avvengono gli accrediti o in date prossime ad esse, il signor Carosso Andrea ha sistematicamente prelevato dal conto corrente dell'impresa un importo pari alla differenza tra la cifra accreditata dal cliente e quella addebitata per il pagamento del fornitore estero..." (annotazione di p.g. Guardia di Finanza Chieri del 18.4.2005.

Secondo il Gup, a fronte di tale complesso di elementi tutti all'evidenza convergenti a qualificare la condotta degli imputati _____ e _____ nel senso indicato e per ribaltare la ricostruzione così inequivocabilmente risultante, non sarebbe sufficiente il mero rilievo che l'attività di importazione di autoveicoli potrebbe essere stata svolta anche con tali - obiettivamente anomale - modalità, considerata l'evasione totale IVA dalla quale essa era caratterizzata.

A questa ipotesi si oppone, secondo il primo giudice, oltre a tutto il complesso delle circostanze già rilevate, che anche di per sé potrebbero essere ritenute decisive, l'ulteriore considerazione di peculiari caratteristiche dell'attività economica svolta da _____ : "...tutti i documenti fiscali attestanti sia l'approvvigionamento [da parte di _____] degli automezzi da soggetti esteri e sia la successiva cessione sul territorio nazionale sono stati correlati tra loro...la comparazione tra la spesa sostenuta per l'acquisto e il relativo prezzo di vendita ha messo in luce il comportamento antieconomico posto in essere dal signor _____ nella gestione della propria attività d'impresa. In diversi casi, infatti, la _____ ha venduto ad un prezzo inferiore a quello d'acquisto, mentre in altri casi il differenziale tra prezzo di vendita e quello di acquisto è stato

così
med
I
una
a p
trat
do
me
di
di
di
fo
e
a
c
i
i

così modesto da scostarsi notevolmente da quello mediamente praticato nel medesimo settore" (annotazione p.g. Guardia di Finanza di Chieri del 18.4.2005).

L'evasione totale IVA sarebbe sufficiente a dare ragione della economicità di una vendita addirittura al di sotto del prezzo di acquisto - frequentemente rilevata - a patto soltanto che risultasse effettivamente percepito dai "clienti" - e quindi trattenuto da t - l'importo comprensivo di IVA, mentre la documentazione acquisita ha consentito di accertare (oltre alla non disponibilità di mezzi finanziari autonomi da parte di) l'equivalenza al prezzo di acquisto presso i venditori esteri, stante la restituzione di parte di essa, come si dirà tra breve, della provvista fornita a da parte dei "clienti" italiani (per di più sempre in anticipo rispetto alla consegna della merce, altra circostanza fortemente anomala nella prassi commerciale - in relazione ad ogni veicolo acquistato), immediatamente prima dei pagamenti da effettuati all'estero: dal che si desumono l'evidente natura di interponenti degli stessi e di compenso per l'interposizione di quella parte della maggiorazione trattenuta, nonché la necessaria consapevolezza da parte dei destinatari finali dell'importazione dell'evasione IVA da parte di

L'esattezza della conclusione suddetta, infine, nonché il coinvolgimento di , nell'attività illecita, sono evidenziati e circostanziati dall'esito di ulteriori acquisizioni probatorie, che risultano correttamente esposte come segue in atti.

Invero, a seguito di intercettazioni telefoniche - autorizzate inizialmente con decreto 6.2.2006 - sulle utenze in uso a è emerso che quest'ultimo manteneva rapporti quotidiani con ; con il quale si scambiava informazioni in merito alla possibilità di reperire automobili aventi le caratteristiche richieste dai clienti e agli accordi conclusi con le concessionarie europee circa le modalità di fatturazione, pagamento e consegna delle vetture acquistate. E' emerso inoltre che intratteneva rapporti telefonici con

gli acquirenti dei veicoli, raccogliendo ordinativi di acquisto, emettendo fatture per le autovetture già vendute, riscuotendo i pagamenti.

Dalle intercettazioni eseguite è inoltre risultato che lo stesso si avvaleva di un terminale, sito presso la propria abitazione di _____, ove concentrava tutti i dati amministrativo-contabili relativi alle operazioni di compravendita.

La perquisizione effettuata presso l'abitazione di _____, in data 6.4.2006, all'esito dell'attività di intercettazione telefonica, con il sequestro tra l'altro di vari floppy disks contenenti palesemente i dati amministrativo-contabili suddetti - accuratamente esposti nei prospetti allegati all'annotazione di p.g. della Guardia di Finanza di Chieri del 12.6.2006 - e, in particolare con il sequestro: a) delle fatture emesse da _____ nei confronti dei concessionari italiani nel periodo 8.11.2005/14.3.2006 (floppy disks recanti la dicitura "fatt. del 2006", "fatt. prof 83" e "prof 2006"); b) dei prospetti relativi alla suddivisione dell'IIVA indicata in fattura (floppy disk recante la dicitura "varie 2006 mg"); c) dei prospetti relativi alle quote parte dell'IIVA occultamente restituita ai concessionari italiani (ancora nel floppy disk recante la dicitura "varie 2006 mg"); d) del prospetto relativo alla quota del provento illecito incassata dal solo _____ (sempre nel floppy disk recante la dicitura "varie 2006 mg"), ha consentito di acquisire documentazione di rilevante interesse investigativo.

Dall'esame di tale documentazione, secondo il Gup, risulta provato: 1) che tra _____ e _____ vi era un rapporto di collaborazione che andava al di là di un semplice legame da lavoro dipendente (infatti il secondo si occupava di problematiche gestionali, emetteva materialmente le FOI e divideva con _____, sostanzialmente in parti uguali, l'illecito profitto; 2) che la _____ acquistava da imprese aventi sede in un Paese dell'Unione europea, autovetture nuove, versando un corrispettivo precedentemente concordato: in tale ambito risultano intercettati fax con proposte commerciali provenienti da vari operatori comunitari e la proposta di accordo risulta talvolta perfezionata grazie all'ausilio di un intermediario che, solitamente, risiedeva nel medesimo paese della concessionaria.

turo per
a di un
entrava
2006,
di vari
fatti -
dia di
atture
riodo
prof
ta in
ativi
cora
alla
disk
e di
tra
al
di
io,
da
lo
ti
a
n
a

europea; 3) che l'operatore comunitario vendeva la suddetta autovettura all'azienda italiana (), emettendo una fattura come operazione non imponibile, ai sensi della corrispondente normativa interna; 4) che la : - la quale non regolarizzava mai l'IVA sull'acquisto INTRA e non adempiva agli obblighi di dichiarazione - cedeva l'autovettura ad un prezzo uguale a quello d'acquisto, o addirittura inferiore, ad una concessionaria italiana; 5) che la cessione era preceduta da contatti e accordi, al fine di individuare l'autovettura oggetto dell'operazione, con messa a disposizione di della provvista necessaria ad effettuare il pagamento del fornitore estero; 6) che la concessionaria emetteva una fattura fiscale, giustificativa di un'operazione interna, da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 7 DPR 633/1972, consentendo la detrazione dell'IVA a credito alla concessionaria italiana acquirente.

I rapporti tra t e la concessionaria italiana e quelli tra e
erano regolati nei seguenti termini:

a) quando vi era la certezza del pagamento da parte della concessionaria italiana mediante bonifico, , per via telematica, utilizzando il codice banking che consentiva l'accesso al conto corrente di effettuava un bonifico verso il concessionario estero a saldo del pagamento della vettura importata; b) si recava presso l'istituto di credito dove era stato aperto il conto corrente di cui sopra e prelevava una somma pari (o di poco difforme) all'IVA indicata in fattura; c) successivamente, la somma prelevata da (ovvero l'IVA indicata nella fattura che emetteva al reale concessionario italiano) veniva suddivisa secondo le seguenti modalità: una parte, oscillante tra il 35% e il 45% circa, veniva restituita al concessionario italiano in contanti; d) una quota, che solitamente si aggirava tra il 50% e il 60% circa, veniva suddivisa in parti uguali tra e (); e) il residuo era utilizzato per il pagamento dell'intermediario estero che aveva consentito la conclusione dell'affare e/o per il pagamento di eventuali spese inerenti la realizzazione del medesimo rapporto (spese di trasporto).

dy

In determinate occasioni era capitato che venivano regolati in un'unica soluzione più rapporti commerciali, per cui la somma prelevata era di importo superiore a quello dell'IVA esposta su un singolo documento di vendita e corrispondente alla somma dei tributi gravanti su più fatture.

La somma di competenza del concessionario veniva a questi restituita manualmente all'atto della consegna dell'auto da lui acquistata, come emergeva dalla telefonata n. 663 del 15.3.2006, avvenuta tra [redacted] e un'impiegata della [redacted], nel corso della quale l'impiegata aveva fatto presente che, all'interno dell'autovettura da loro acquistata, ci doveva essere, oltre alla busta con i documenti per l'immatricolazione, anche un'altra busta "...con i documenti di 1.620" e [redacted], nel riferire che la busta doveva essere recapitata dal ragazzo che aveva effettuato materialmente il trasporto, aveva motivato il disguido aggiungendo che "la loro differenza" non era stata ancora restituita poiché la vettura era stata pagata solo il giorno precedente e, trattandosi di versamento effettuato mediante bonifico bancario, bisognava attendere la disponibilità del contante, assicurando il suo interlocutore che la somma in questione sarebbe stata recapitata, unitamente alla prima consegna utile, alla [redacted] "Emme", la quale, a sua volta, l'avrebbe consegnata alla [redacted] e srl".

Secondo il Gup, tutti gli elementi di prova esposti, ancorché talora specificamente riferiti ai rapporti intrattenuti tra [redacted] e determinati "clienti", riflettono, per la sostanziale unicità dell'attività svolta da [redacted] e [redacted], l'unica registrazione dei dati amministrativo-contabili relativi alle distinte operazioni, la natura e le modalità dei rapporti esistenti anche con gli altri clienti.

Avverso la sentenza del Gup propongono appello i difensori di [redacted] di [redacted], di [redacted] e di [redacted]

La difesa di [redacted] chiede, in via principale, l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste e, in via subordinata, chiede la riduzione della pena, sia ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 8 ultimo comma D. L. n. 1

74/2000, con conseguente esclusione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dal successivo art. 12, sia in via autonoma.

Sostiene il difensore del che la tesi sostenuta dal Gup circa l'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate è destituita di fondamento, dal momento che la non era un interposto fittizio tra i rivenditori comunitari delle autovetture e gli acquirenti italiani, dal momento che tra costoro non vi era alcun rapporto né diretto, né indiretto.

L'interposizione, dunque, non era fittizia, bensì reale, pur se il , dopo aver acquistato in esenzione IVA in ambito comunitario le autovetture che gli venivano commissionate dagli acquirenti italiani, all'atto della successiva vendita a costoro, emetteva fattura con IVA, che tuttavia, d'accordo con gli stessi, non provvedeva a versare.

La difesa di chiede l'assoluzione dell'imputato e, in via subordinata, la rideterminazione della pena, dal momento che i suoi rapporti con il avevano avuto inizio a partire dal mese di gennaio 2005, con esclusione dagli anni precedenti.

Anche la difesa dell' sostiene che non vi era stata interposizione fittizia, dal momento che la svolgeva, in piena autonomia, l'attività di ricerca delle autovetture sul mercato europeo, su incarico di acquirenti italiani e che era del tutto irrilevante, per sostenere l'inesistenza dell'operazione commerciale, la circostanza che il compratore finale anticipasse il prezzo dell'autovettura, posto che vi era una effettiva attività commerciale, che la svolgeva occupandosi anche del trasporto delle autovetture dai venditori comunitari ai destinatari finali delle stesse.

L'assenza di locali per il deposito delle autovetture acquistate ovvero l'assenza di qualsiasi organizzazione aziendale o la mancanza di capitali propri da parte del e del suo socio o nulla toglieva all'effettività delle operazioni commerciali che la svolgeva sul mercato comunitario di autovetture di elevato valore commerciale da offrire a compratori italiani interessati.

La difesa del [redacted] chiede, in via principale, l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli con la formula più ampia e, in via subordinata, la riduzione della pena nei minimi edittali con i benefici di legge. Ita' di

Invero, Sergio, nella sua qualità di legale rappresentante della [redacted] s.r.l., si rivolgeva effettivamente alla [redacted] lei o, o, la quale operava da tempo sul mercato, per l'acquisto sul mercato comunitario di autovetture, che venivano effettivamente acquistate dal [redacted] a prezzi più bassi, rispetto a quelli praticati dai rappresentanti italiani delle medesime marche, i quali non operavano in regime di esclusiva. La [redacted] ricevuta dal [redacted] la richiesta di veicoli di marche estere, ne rinveniva la relativa disponibilità al miglior prezzo di mercato, quindi, dopo l'accredito da parte del cliente del relativo importo, procedeva all'acquisto dal fornitore. Tale procedura aveva lo scopo di ridurre in capo alla [redacted] il rischio di annullamento di ordini che, per la tipologia dei veicoli, l'avrebbe esposta a perdite notevoli. e

L'interposizione del [redacted] o, dunque, non era fittizia ma reale, dal momento che il [redacted] i, secondo l'assunto difensivo, non aveva alcun rapporto con il fornitore estero del [redacted] o, il quale cercava e reperiva le autovetture richieste dal Gilardi in piena autonomia e alle migliori condizioni di mercato.

Assume ancora la difesa del [redacted] che dalle annotazioni di P.G. emerge che la [redacted] Trading s.r.l. aveva provveduto al pagamento integrale delle fatture (sia in punto imponibile che IVA), emesse dalla [redacted] rt nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 633/1972 e che non era certamente imputabile al [redacted] il fatto che il [redacted] o, nella sua qualità di legale rappresentante della [redacted] t, non provvedesse a versare l'TVA all'erario, essendo stata introdotta solo di recente la norma, di provenienza comunitaria, che preclude i trasferimenti di proprietà dei veicoli importati, in difetto di attestazione dell'avvenuto regolare assolvimento delle obbligazioni tributarie.

Assume, infine, la difesa dell'imputato che il [redacted] di aveva l'unico proposito di acquistare all'estero autoveicoli a un prezzo inferiore rispetto a quello praticato in

Come si è detto, il primo giudice ha condannato gli odierni imputati fondando il proprio convincimento sul fatto che [redacted] e [redacted] abbiano operato, tramite la ditta individuale [redacted] di [redacted] quali simulati acquirenti dall'estero ("prima transazione") di autovetture, in regime di esenzione IVA, che avrebbero successivamente rivenduto, sempre simulatamente ("seconda transazione"), a clienti italiani - reali destinatari finali dell'operazione di importazione - così determinandosi la suddetta apparenza di operazioni commerciali, e quindi i conseguenti oneri fiscali a carico delle parti delle stesse, a fronte di acquisti di autovetture, dal Gup ritenuti diretti, dai fornitori esteri agli importatori finali delle stesse.

Secondo il Gup le fatture emesse dalla [redacted] t sarebbero soggettivamente false, in quanto i reali contraenti sarebbero il venditore estero delle autovetture e il concessionario italiano, destinatario finale delle stesse, i quali si servivano del [redacted] quale mero prestanome per tali acquisti.

Da qui la conclusione del primo giudice sull'inesistenza soltanto sotto il profilo soggettivo delle operazioni oggetto di fatturazione.

In realtà, la Corte ritiene che non si tratta di transazioni simulate, bensì di operazioni reali effettivamente intervenute, dapprima, tra un soggetto comunitario e il concessionario nazionale, nella fattispecie [redacted], e, poi, tra quest'ultima e l'acquirente nazionale, di norma un concessionario, escluso ogni rapporto tra il venditore estero e il concessionario italiano.

L'attività di indagine svolta ha posto in evidenza l'esistenza di una effettiva attività commerciale svolta da [redacted] nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale [redacted] t, e dal suo socio occulto [redacted] r, attività volta a reperire sul mercato dell'Unione Europea le autovetture che venivano richieste alla [redacted] da numerosi clienti italiani, di norma concessionari multimarca di autovetture che, come la [redacted] s., non importavano autovetture, non essendo iscritti alla Camera di Commercio tra gli importatori, né avevano contatti diretti con i fornitori esteri delle autovetture,

era effettuavano gli acquisti esclusivamente dai concessionari italiani e da importatori, tra cui la stessa

D'altra parte, il era un imprenditore che, sia pure con scarsi mezzi, operava effettivamente da tempo nel settore della compravendita di autovetture, come si ricava dagli atti e, in particolare, dall'annotazione di Polizia Giudiziaria del 21 gennaio 2005, che documenta la sua risalente attività nel settore.

Invero, dalla documentazione raccolta, risulta che la di (acquistava effettivamente, da imprese aventi sede in un Paese dell'Unione Europea, autovetture nuove, versando loro un corrispettivo precedentemente concordato con i futuri acquirenti, i quali ne anticipavano l'importo, come risulta dalle intercettazioni dei fax con proposte commerciali diretti alla (e provenienti da vari operatori comunitari.

L'operatore comunitario vendeva effettivamente le autovetture alla ditta (, emettendo una fattura come operazione non imponibile, ai sensi della normativa interna.

Il pagamento dei veicoli così acquistati dal (o era preceduto dall'accredito da parte dei concessionari italiani sul conto corrente della (t del relativo prezzo di acquisto, oltre IVA.

Il (provvedeva, quindi, a versare, a mezzo bonifico, al venditore comunitario il prezzo pattuito e, contestualmente, ritirava in contanti dal conto della propria ditta individuale una somma pari all'importo dell'IVA, che tratteneva per sé.

La (infatti, non regolarizzava mai l'IVA sull'acquisto INTRA e non adempiva agli obblighi di dichiarazione, ma cedeva l'autovettura ad un prezzo uguale a quello d'acquisto, o addirittura inferiore, ad una concessionaria italiana (l (R S.n.c, ecc), emettendo una fattura fiscale, giustificativa di un'operazione interna, da assoggettare ad un'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972, consentendo la

detrazione dell'IVA a credito alla concessionaria italiana acquirente la quale, a sua volta, cedeva la stessa autovettura al cliente finale che pagava l'IVA, in quanto soggetto inciso del tributo, su un imponibile a volte inferiore al prezzo di mercato dell'autovettura.

E, pur tuttavia, non sussiste alcun dubbio sul carattere di "effettività" della struttura operativa dell'interposto reale, cioè della _____, che aveva lo status di effettivo contraente nei confronti del terzo, in quanto era colui che conduceva le trattative e assumeva in proprio i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, garantendo il trasferimento degli stessi all'interponente, con un ulteriore e successivo atto, sia pure dopo essersi garantito della necessaria provvista, ciò anche al fine di non correre rischi considerato l'elevato valore economico delle autovetture così importate.

Così, ad esempio, dalle telefonate n. 3 del 15 febbraio 2006 e n. 364 del 6 marzo 2006 (interlocutori _____), emerge che il _____ aveva più clienti, tra i quali sceglieva l'acquirente delle autovetture che, a sua volta aveva acquistato.

Del resto, sono estremamente significative, sul punto, le osservazioni della Guardia di Finanza che, nelle annotazioni dell'1/3/2006 e 30/3/2006, danno conto dei frequenti viaggi del _____ in Germania e in Francia e dei contatti giornalieri che _____ e _____ avevano con i vari concessionari, dai quali acquisivano gli ordini e ai quali consegnavano le autovetture acquistate.

In conclusione, l'attività posta in essere dalla ditta _____ era reale e non fittizia, come emerge dalla documentazione, acquisita in sede di indagini, che attesta vere e proprie negoziazioni con rispettive fatture di pagamento trasporto, dall'estero in Italia, di autovetture, nonché l'attività del _____ nella scelta dei diversi acquirenti, nelle modalità di acquisto impiegate e nelle proposte di vendita delle vetture stesse, qualche volta, anche a _____ concessionari italiani.

Viceversa, le indagini svolte, soprattutto mediante l'uso di intercettazioni telefoniche, hanno escluso l'esistenza di rapporti diretti tra gli acquirenti italiani del [] e i fornitori esteri dello stesso, a riprova di un rapporto di interposizione reale e non fittizia nell'acquisto delle autovetture oggetto delle anzidette transazioni.

Il fatto che si trattasse di un'operazione finanziaria reale e non simulata è attestata dalle stesse intercettazioni telefoniche tra [] e [] e dalle documentazione reperita presso l'abitazione del sig. [] (nella fattispecie del contenuto del floppy disk e annotazioni di PG 12.06.06).

Il sistema posto in essere dal duo [] non era finalizzato alla emissione di fatture soggettivamente false, bensì alla evasione dell'IVA, con o senza l'accordo dei concessionari che, per conto dei loro clienti, avevano ordinato le autovetture, dal momento che costoro versavano sul conto della [] , unitamente al prezzo anche l'importo dell'IVA, che tuttavia il [] prelevava in contanti e non in tutti casi provvedeva a suddividere con il concessionario di turno, il quale spesso si accontentava del prezzo inferiore a quello di mercato praticatogli dal [] o, senza ulteriori approfondimenti.

Dunque, a fronte di transazioni commerciali formalmente regolari, il profitto del [] consisteva nell'evasione dell'IVA, non essendo stata ancora introdotta la norma, di provenienza comunitaria, che preclude i trasferimenti di proprietà dei veicoli importati, in difetto di attestazione dell'avvenuto regolare assolvimento delle obbligazioni tributarie.

In tale contesto è evidente che si è fuori dell'ambito delle fattispecie previste dagli artt. 8 e 2 del D.L.vo n.74/00, che mirano a reprimere il fenomeno della falsa fatturazione, in quanto produttivo di evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto ad opera di terzi.

P.Q.M.

La corte d'appello, visti gli artt. 443, 599, 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza in data 18 gennaio 2008 del Gup presso il Tribunale di
Torino nei confronti di L. ()

Francesco assolve gli imputati appellanti dai reati loro, rispettivamente, contestati
perché il fatto non sussiste.

Torino, 22 ottobre 2008

Il presidente est.



Depositate in Cancelleria

il 3. NOV 2008

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(Sebastiano) SETTIMERI



CORTE di APPELLO
di TORINO

Richiesta di 3/10/08

N. 4 Copia

ESECUTIVE

AUTENTICHE

LIBERE

argenti

all'evv. 12.10.08

Rilasciato il 14/10/08

DIRTTI

BOLLO 10,70

IL CANCELLIERE

